

**Ordinamento finanziario
e contabile dei comuni
della Regione Autonoma
Trentino – Alto Adige**

**Testo coordinato
delle disposizioni legislative
e regolamentari**

A cura del Gruppo di Lavoro:

*Rappresentanza Unitaria dei Comuni
Servizio Finanza Locale – Provincia Autonoma di Trento
Ripartizione IV Enti Locali e Servizi Elettorali
Regione autonoma T.A.A.*

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO
IN MATERIA DI NUOVO ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
DEGLI ENTI LOCALI

Coordinatrice:

dott.ssa Marta Sansoni - Coordinatrice della Rappresentanza Unitaria dei Comuni

Componenti:

dott.ssa Giovanna Bertamini – Comune di Drena

dott. Gianpaolo Bon – Comprensorio della Valle dell’Adige

rag. Maria Grazia Bressan – Servizio Finanza Locale della Provincia Autonoma di Trento

rag. Tiziano Fait – Comune di Rovereto

dott.ssa Elisabetta Demattè – Rappresentanza Unitaria dei Comuni

rag. Milena Ianeselli - Servizio Finanza Locale della Provincia Autonoma di Trento

dott. Fiorenzo Malpaga – Comune di Caldonazzo

dott.ssa Ivana Menapace – Comune di Pergine Valsugana

dott.ssa Sabrina Redolfi – Comune di Trento

dott. Roberto Tonezzer – Comprensorio delle Giudicarie

rag. Ruggero Trentin – Comune di Borgo Valsugana

dott.ssa Loretta Zanon – Ripartizione IV Enti Locali e Servizi Elettorali della Regione autonoma T.A.A.

TESTO COORDINATO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI SULL' ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO – ALTO ADIGE

Il testo raccoglie e coordina, per consentire un'agevole ricostruzione del complesso quadro normativo, le disposizioni legislative e regolamentari sull'ordinamento finanziario e contabile dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige contenute nel:

- Testo unico approvato con DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L pubblicato sul supplemento n. 3 al B.U. n. 29 del 22.6.1999 ;
- Regolamento di attuazione approvato con DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L pubblicato sul supplemento n. 2 al B.U. n. 54 del 7.12.1999 (le disposizioni sono evidenziate con sfondo grigio);
- Regolamento per la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità degli enti locali approvato con DPGR 28 dicembre 1999 n. 10/L pubblicato sul supplemento n.1 al B.U. n. 11 del 14.3.2000 (le disposizioni sono evidenziate in corsivo).

Le disposizioni non hanno valore ufficiale e non possono essere citate nei provvedimenti. Possono essere richiamati solo gli articoli e le fonti da cui derivano indicati in parentesi.

INDICE

TITOLO I.....DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.....Finalità

Articolo 2.....Fonti

Articolo 3Potestà regolamentare

Articolo 4.....Organizzazione del servizio finanziario

Articolo 5.....Gestione associata del servizio finanziario

TITOLO II.....BILANCI E PROGRAMMAZIONE

CAPO I.....BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Articolo 6.....Principi del bilancio

Articolo 7.....Caratteristiche del bilancio

Articolo 8.....Struttura del bilancio

Articolo 9.....Servizi per conto di terzi

Articolo 10.....Fondo di riserva

Articolo 11.....Ammortamento dei beni

Articolo 12.....Piano esecutivo di gestione

Articolo 13.....Predisposizione del bilancio e dei suoi allegati

Articolo 14.....Termini di approvazione del bilancio

Articolo 15.....Allegati al bilancio di previsione annuale

Articolo 16.....Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

Articolo 17.....Variazioni al bilancio di previsione annuale e pluriennale

CAPO II.....ALLEGATI AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Articolo 18.....Relazione previsionale e programmatica

Articolo 19.....Bilancio pluriennale

Articolo 20.....Programmazione degli investimenti

Articolo 21.....Criterio di indicazione dei valori

TITOLO III.....GESTIONE DEL BILANCIO

CAPO I.....GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 22.....Fasi dell'entrata

Articolo 23.....Accertamento

Articolo 24.....Riscossione

Articolo 25.....Versamento

CAPO II.....GESTIONE DELLE SPESE

Articolo 26.....Fasi della spesa

Articolo 27.....Impegno di spesa

Articolo 28.....Liquidazione della spesa

Articolo 29.....Ordinazione e pagamento

CAPO III.....RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 30.....Avanzo di amministrazione

Articolo 31.....Destinazione avanzo di amministrazione

Articolo 32.....Disavanzo di amministrazione

Articolo 33.....Residui attivi

Articolo 34.....Residui passivi

CAPO IV.....PRINCIPI CONTABILI DI GESTIONE

Articolo 35.....Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

Articolo 36.....Salvaguardia degli equilibri di bilancio

Articolo 37.....Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

Articolo 38.....Controllo di gestione

Articolo 39.....Utilizzo di entrate a specifica destinazione

TITOLO IV.....SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 40.....Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria

Articolo 41.....Oggetto del servizio di tesoreria

Articolo 42.....Affidamento del servizio di tesoreria

Articolo 43.....Servizio di tesoreria svolto per più enti locali

Articolo 44.....Responsabilità del tesoriere e degli agenti contabili
Articolo 45.....Attività connesse al pagamento delle spese
Articolo 46.....Gestione informatizzata del servizio di tesoreria
Articolo 47.....Gestione di titoli e valori
Articolo 48.....Obblighi del tesoriere
Articolo 49.....Conto del tesoriere
Articolo 50.....Allegati al conto del tesoriere
Articolo 51.....Tesoreria unica

TITOLO V RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

Articolo 52.....Rendiconto della gestione
Articolo 53.....Conto del bilancio
Articolo 54.....Conto economico
Articolo 55.....Coefficienti di ammortamento
Articolo 56.....Prospetto di conciliazione
Articolo 57.....Conto del patrimonio
Articolo 58.....Conto consolidato
Articolo 59.....Inventario
Articolo 60.....Relazione al rendiconto della gestione
Articolo 61.....Conto degli agenti contabili interni
Articolo 62.....Contabilità economica

TITOLO VI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Articolo 63.....Organo di revisione economico-finanziaria
Articolo 64.....Durata dell'incarico
Articolo 65.....Cause di cessazione dall'incarico
Articolo 66.....Incompatibilità e ineleggibilità
Articolo 67.....Funzionamento dell'organo di revisione
Articolo 68.....Limiti all'affidamento degli incarichi

Articolo 69.....Funzioni
Articolo 70.....Responsabilità
Articolo 71.....Compenso dei revisori
Articolo 72.....Norma di rinvio
Articolo 73.....Deroghe

TITOLO VIINORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 74.....Termini per l'adozione e l'adeguamento del regolamento di contabilità
Articolo 75.....Disposizioni derogabili
Articolo 76.....Modulistica
Articolo 77.....Competenza delle giunte provinciali in materia di documentazione contabile
Articolo 78.....Completamento inventari
Articolo 79.....Accertamento debiti pregressi fuori bilancio
Articolo 80.....Regolamento regionale e tempi di applicazione del nuovo sistema di contabilità
Articolo 81.....Ambito di applicazione

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Art. 1 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Finalità

1. Le disposizioni del presente testo **coordinato** riformano il sistema della contabilità dei comuni mediante interventi volti a perseguire l'armonizzazione dei principi stabiliti dall'articolo 4 comma 2 della legge 23 ottobre 1992 n. 421 con quelli stabiliti dalla legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'ordinamento stabilisce per i comuni i principi contabili da applicare alle attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione.

Articolo 2

(Art. 2 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Fonti

1. L'ordinamento finanziario e contabile dei comuni è stabilito dalle disposizioni del presente testo **coordinato**, nonché dalla legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto applicabile.

Articolo 3

(Art. 3 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L ;
art. 2 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Potestà regolamentare

1. Con il regolamento di contabilità ciascun ente applica i principi contabili stabiliti dal presente testo **coordinato** con modalità organizzative corrispondenti alle proprie caratteristiche, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento al fine di assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema contabile.

2. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni dell'ordinamento delle autonomie locali, del presente testo **coordinato**, delle altre norme vigenti e dello statuto.

3. Il regolamento di contabilità disciplina:

- a) le ulteriori competenze del responsabile del servizio finanziario;
- b) le modalità con le quali viene reso il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle proposte di deliberazione e sulle determinazioni. Le attestazioni di copertura della spesa vengono effettuate in relazione alle disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa e quando occorre in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;
- c) le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno, da definire "determinazioni". A questi atti si applica la procedura indicata dall'articolo **35 comma 1**. Gli atti di impegno sono esecutivi con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria medesima;
- d) le segnalazioni obbligatorie al sindaco, al consiglio comunale nella persona del suo presidente, al segretario e all'organo di revisione dei conti dei fatti e delle situazioni che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio;

e) il servizio di economato per la gestione di cassa delle spese d'ufficio e/o per l'approvvigionamento di beni o servizi di non rilevante ammontare.

Articolo 4

(Art. 1 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Organizzazione del servizio finanziario

1. Il regolamento di contabilità sulla base delle disposizioni previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplina l'organizzazione del servizio finanziario o di ragioneria o qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni demografiche, l'assetto organizzativo e l'importanza economico-finanziaria dell'ente. Al servizio è affidato il coordinamento della gestione dell'attività finanziaria dell'ente.

2. Il responsabile del servizio finanziario è individuato, a seconda delle dimensioni e dell'articolazione interna dei vari enti, nel responsabile del servizio o nel soggetto preposto alle diverse articolazioni o nello stesso segretario comunale.

3. Al responsabile del servizio finanziario spetta la verifica dell'attendibilità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, proposte dai servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale e la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.

Articolo 5

(Art. 4 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Gestione associata del servizio finanziario

1. I comuni possono stipulare apposite convenzioni per assicurare il servizio finanziario o di ragioneria o qualificazione corrispondente a mezzo di strutture comuni.

TITOLO II

BILANCI E PROGRAMMAZIONE

CAPO I

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Articolo 6

(Art. 5 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Principi del bilancio

1. I comuni sono tenuti alla approvazione annuale del bilancio di previsione finanziario redatto in termini di sola competenza osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione economica, come definita al comma 6, non può presentare un disavanzo.

2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non sono più ammessi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico dei comuni e di altre eventuali spese connesse; tutte le spese sono parimenti iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate pertanto le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio, salvo le eccezioni previste dall'articolo **37 comma 1**.

5. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.

6. Il bilancio di previsione annuale è deliberato in pareggio finanziario complessivo; le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.

7. La determinazione della situazione economica di bilancio prescinde dalle entrate e dalle spese sostenute *una tantum*, ossia non originate da cause permanenti e pertanto non prevedibili in via continuativa.

Articolo 7

(Art. 6 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Caratteristiche del bilancio

1. L'unità elementare del bilancio per l'entrata è la risorsa, mentre per la spesa è l'intervento. Nei servizi per conto di terzi, sia nell'entrata che nella spesa, l'unità elementare è il capitolo, che indica l'oggetto.

2. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi.

3. In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio comunale assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti.

Articolo 8

(Art. 7 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Struttura del bilancio

1. Il bilancio annuale di previsione è composto da due parti, relative all'entrata e alla spesa.

2. L'entrata è ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse, in relazione rispettivamente alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata. I titoli dell'entrata sono:

Titolo I
Entrate tributarie;

Titolo II
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione, della provincia e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni conferite dalla regione e dalla provincia;

Titolo III
Entrate extra tributarie;

Titolo IV
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti;

Titolo V
Entrate derivanti da accensione di prestiti;

Titolo VI
Entrate da servizi per conto di terzi.

3. La spesa è ordinata gradualmente in titoli, funzioni, servizi e interventi, in relazione, rispettivamente, ai principali aggregati economici, alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attività ed alla natura economica dei fattori produttivi

nell'ambito di ciascun servizio. La spesa è leggibile anche per programmi, dei quali è effettuata analitica esposizione in apposito quadro di sintesi allegato al bilancio e nella relazione previsionale e programmatica. I titoli della spesa sono:

Titolo I
Spese correnti;

Titolo II
Spese in conto capitale;

Titolo III
Spese per rimborso di prestiti;

Titolo IV
Spese per servizi per conto di terzi.

4. Il programma costituisce il complesso coordinato di attività anche normative, di opere da realizzare e di interventi, diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un obiettivo individuato dal documento programmatico approvato dal consiglio comunale. Il programma può essere compreso all'interno di una sola delle funzioni dell'ente o estendersi a più funzioni. I servizi rappresentano i reparti organizzativi, composti da persone e mezzi, che gestiscono un complesso di attività intesi come centro di responsabilità è loro affidato, nel bilancio annuale di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio. Per interventi si intendono invece i fattori produttivi forniti al servizio per la gestione delle attività espletate dal comune.

5. Ciascuna risorsa dell'entrata e ciascun intervento della spesa indicano:

- a) l'ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento e la previsione aggiornata relativa all'esercizio in corso;
- b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

6. L'avanzo e il disavanzo di amministrazione sono iscritti in bilancio prima di tutte le entrate e di tutte le spese.

7. I bilanci di previsione recepiscono le norme della regione e della provincia di appartenenza per quanto riguarda le entrate e le spese relative a funzioni delegate. Queste non potranno, comunque, essere collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di previsione.

Articolo 9

(Art. 8 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Servizi per conto di terzi

1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economici, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, sono ordinate esclusivamente in capitoli. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa.

Articolo 10

(Art. 9 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Fondo di riserva

1. I comuni iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva il cui ammontare, commisurato alle spese correnti inizialmente previste in bilancio, viene determinato dal regolamento di contabilità tale fondo può essere variato nel corso dell'esercizio. Non possono essere imputate spese al fondo di riserva.

2. Il fondo è utilizzato nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie relative alla gestione corrente di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

3. I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 11

(Art. 8 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L;
art. 3 DPGR 28 dicembre 1999 n. 10/L)

Ammortamento dei beni

1. I comuni iscrivono nell'apposito intervento per ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi, almeno per il 30% del valore calcolato secondo i criteri indicati all'articolo **55**.

2. L'utilizzazione delle somme accantonate al fine del reinvestimento è effettuata dopo che gli importi sono rifluiti nel risultato di amministrazione di fine esercizio ed è possibile la sua applicazione al bilancio in conformità all'articolo **30**.

3. *L'applicazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 decorre dal 2003. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi, con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri dell'articolo **55**:*

- a) *per il 2003 il 6% del valore;*
- b) *per il 2004 il 12% del valore;*
- c) *per il 2005 il 18% del valore;*
- d) *per il 2006 il 24% del valore.*

Articolo 12

(Art. 10 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L;
art. 5 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Piano esecutivo di gestione

1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio l'organo esecutivo del comune definisce, prima dell'inizio

dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.), determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Il P.E.G. può contenere una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.

3. Sono tenuti all'adozione del P.E.G. i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti mentre rimane una facoltà per quelli con popolazione inferiore a detto limite.

4. Il piano esecutivo di gestione determina gli obiettivi di gestione e individua le risorse necessarie da attribuire ai responsabili dei servizi.

5. Con il piano esecutivo di gestione sono inoltre assegnate le risorse relative alle spese per la locazione di immobili e la somministrazione e la fornitura di beni e servizi a carattere continuativo che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi.

6. Le variazioni al piano esecutivo di gestione sono adottate dalla giunta entro il 31 dicembre.

7. Le variazioni riguardano:

- a) capitoli previsti nell'ambito della risorsa;
- b) capitoli dello stesso centro di costo previsti nell'ambito dell'intervento;
- c) capitoli previsti nell'ambito dell'intervento dello stesso servizio ed appartenenti a centri di costo diversi.

8. E' consentita la variazione del piano esecutivo di gestione concernente i soli obiettivi purché avvenga nell'ambito degli obiettivi generali stabiliti dal bilancio e dalla relazione previsionale e programmatica.

9. Il regolamento di contabilità può attribuire al responsabile del servizio la competenza ad adottare le variazioni previste dal comma 7 lettera b).

10. Se il responsabile del servizio ritiene necessaria la modifica della dotazione assegnata, propone la variazione del piano con le modalità definite dal regolamento di contabilità la mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere motivata dalla giunta.

11. Nei comuni con meno di diecimila abitanti, in mancanza del piano esecutivo di gestione, la giunta comunale emana atti programmatici di indirizzo, attuativi del bilancio e/o della relativa relazione previsionale e programmatica, a cui conseguono le

determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.

12. L'applicazione **dei commi 1 e 2** è facoltativa per gli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974 n. 279.

Articolo 13

(Art. 3 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Predisposizione del bilancio e dei suoi allegati

1. Lo schema del bilancio annuale di previsione e gli allegati previsti dall'articolo **15** sono predisposti dalla giunta e presentati al consiglio con il parere dell'organo di revisione.

2. Il regolamento di contabilità stabilisce i termini e le modalità per la presentazione della proposta di bilancio al consiglio, nonché per l'invio all'organo di revisione degli schemi di bilancio e di variazione e per l'acquisizione del relativo parere.

Articolo 14

(Art. 11 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Termini di approvazione del bilancio

1. Il consiglio comunale provvede all'approvazione del bilancio annuale di previsione e dei suoi allegati di norma entro il 30 novembre ovvero entro altro termine stabilito con l'accordo previsto dall'articolo 81 del decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972 n. 670 e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 268.

Articolo 15

(Art. 4 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Allegati al bilancio di previsione annuale

1. Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:

- a) la relazione previsionale e programmatica;
- b) il bilancio pluriennale;
- c) l'elenco delle entrate e delle spese una tantum;
- d) il quadro di sintesi previsto dall'articolo 8 comma 3;

2. Il bilancio pluriennale redatto ai sensi dell'articolo 19, viene aggiornato annualmente in modo da ricostituirne l'iniziale estensione.

3. Ai fini del controllo preventivo di legittimità sono trasmessi, oltre al parere dell'organo di revisione, gli ulteriori documenti eventualmente richiesti dalle giunte provinciali di Trento e di Bolzano.

Articolo 16

(Art. 12 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L;
art. 33 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

1. Nelle more di approvazione del bilancio di previsione da parte della giunta provinciale, la gestione viene garantita attraverso l'esercizio provvisorio sulla base del bilancio già deliberato fino all'avvenuta esecutività del bilancio stesso. I comuni possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese per gli investimenti, delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti definitivi di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti, limitata all'assolvimento delle obbligazioni

già assunte, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutui, di canoni, imposte e tasse, di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3. La disposizione **del comma 1** si applica anche qualora l'accordo di cui all'articolo **14** stabilisca la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento. In tale caso la gestione va effettuata con riferimento all'ultimo bilancio definitivamente approvato.

Articolo 17

(Art. 6 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Variazione al bilancio di previsione annuale e pluriennale

1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le variazioni dei bilanci annuale e pluriennale sono deliberate dal consiglio non oltre il 30 novembre.

2. Le variazioni agli stanziamenti degli interventi da servizio a servizio, che non alterano nel complesso l'ammontare delle spese, sono approvate dal consiglio entro il 31 dicembre.

3. Entro il termine previsto dal comma 2, la giunta adotta, limitatamente alla parte corrente del bilancio, le variazioni all'interno dello stesso servizio che non alterano nel complesso l'ammontare delle spese.

4. I provvedimenti di variazione adottati in via d'urgenza dalla giunta devono essere ratificati, a pena di decadenza, dal consiglio entro i 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia decorso il primo termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione, il consiglio adotta nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

6. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dal consiglio entro il 30 novembre, si attua la verifica generale delle voci di bilancio, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

CAPO II

ALLEGATI AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Articolo 18

(Art. 13 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L;
art. 9 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Relazione previsionale e programmatica

1. La relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio annuale, che copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, ha carattere generale ed illustra le caratteristiche socio-economiche della popolazione e del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Per la parte relativa all'entrata la relazione comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, le loro fonti di finanziamento ed i relativi vincoli; per la parte relativa alla spesa la relazione è redatta per programmi ed eventuali progetti, con espresso riferimento a quelli indicati nei bilanci annuale e pluriennale, le risorse ad essi destinate e le eventuali variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente. La relazione indica anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.

2. Le deliberazioni degli organi collegiali devono essere coerenti con la relazione previsionale e programmatica. Il regolamento di contabilità prevede i casi di inammissibilità e di improcedibilità dei provvedimenti deliberativi.

Articolo 19

(Art. 14 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale allegato al bilancio annuale è redatto in termini di competenza con l'osservanza dei principi generali in tema di bilancio, escluso quello dell'annualità e copre un periodo non inferiore a tre anni e non superiore alla durata del mandato. Il bilancio pluriennale viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio di previsione e nel corso dell'esercizio ogni qualvolta l'amministrazione ne verifichi l'esigenza. Il regolamento di contabilità del comune può determinare criteri finanziari per la predisposizione di atti di programmazione finalizzati a limitare l'utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio pluriennale relative agli esercizi che ricadono nel mandato amministrativo successivo.

2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura delle spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento con indicazione, per queste ultime, della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento.

3. Il bilancio pluriennale, per la parte di spesa, è redatto in modo da consentire la lettura per programmi, titoli, servizi e interventi, e indica per ciascuno l'ammontare delle spese correnti di gestione, consolidate e di sviluppo, nonché le spese di investimento ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli anni considerati. Il bilancio pluriennale fa anche espresso riferimento al documento programmatico approvato dal consiglio comunale.

4. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale, hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa.

Articolo 20

(Art. 15 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L;
art. 7 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Programmazione degli investimenti

1. Per tutti gli investimenti dei comuni, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto o il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso, nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco.

2. Ai fini **del comma 1** qualora nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, il consiglio comunale nell'adottare la variazione al bilancio annuale modifica contestualmente il bilancio pluriennale e la relazione previsionale programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e dalle spese di gestione conseguenti all'investimento medesimo.

Articolo 21

(Art. 16 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Criterio di indicazione dei valori

1. I valori monetari contenuti sia nel bilancio pluriennale che nella relazione previsionale e programmatica sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

TITOLO III
GESTIONE DEL BILANCIO

CAPO I
GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 22

(Art. 10 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Fasi dell'entrata

1. Le fasi di gestione delle entrate sono l'accertamento, la riscossione ed il versamento.

Articolo 23

(Art. 11 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Accertamento

1. L'accertamento costituisce la fase mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare nonché fissata la relativa scadenza.

2. L'accertamento delle entrate avviene:
a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite dalla legge;

- b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta, di emissione di liste di carico o di ruoli;
- c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
- d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici;

3. I procedimenti amministrativi di accertamento delle entrate che sono di competenza economica dell'esercizio chiuso possono essere ultimati entro il termine previsto dal regolamento di contabilità

4. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario la documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, entro i termini e secondo le modalità previsti dal regolamento di contabilità

Articolo 24

(Art. 12 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Riscossione

1. La riscossione consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.

2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario dell'ente o da altro dipendente individuato, per profilo professionale e ufficio di appartenenza, dal regolamento di contabilità. Il contenuto dell'ordinativo di incasso è disciplinato dal regolamento di contabilità.

3. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizi per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma versata a favore dell'ente, anche senza la preventiva emissione dell'ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere dà immediata comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione.

Articolo 25

(Art. 13 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Versamento

1. Il versamento consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e da eventuali accordi convenzionali. Gli incaricati interni versano le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente con le procedure indicate dal regolamento di contabilità

2. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario.

CAPO II

GESTIONE DELLE SPESE

Articolo 26

(Art. 14 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Fasi della spesa

1. Le fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.

Articolo 27

(Art. 15 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Impegno di spesa

1. L'impegno di spesa costituisce la fase del procedimento con la quale, a seguito di un'obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, è individuato il soggetto creditore, è indicata la ragione del credito e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo **35 comma 1**.

2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti:

- a) per le indennità già attribuite agli amministratori;
- b) per il trattamento economico già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
- c) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
- d) per le spese a calcolo, individuate ai sensi dell'articolo **35 comma 4**;
- e) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge.

3. Durante la gestione possono essere prenotati impegni provvisori relativi a procedure in via di espletamento secondo le indicazioni previste nel regolamento di contabilità I provvedimenti per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e gli impegni provvisori costituiscono economia di spesa della previsione di bilancio a cui erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione. La prenotazione si tramuta in impegno quando è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine. Gli atti e i provvedimenti già adottati relativi alla gara conservano validità

4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase di liquidazione.

5. Le spese in conto capitale si considerano impegnate nel caso in cui i relativi stanziamenti siano finanziati in uno dei seguenti modi:

- a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;
- b) con quota dell'avanzo di amministrazione in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione effettivamente disponibile ovvero accertato ai sensi dell'articolo **30 commi 4, 5**;
- c) con l'emissione di prestiti obbligazionari in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;
- d) con entrate proprie in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate.
- e) con accertamenti di entrata aventi destinazione vincolata per legge.

6. Si considerano altresì impegnati gli stanziamenti per spese correnti correlate ad accertamenti di entrata aventi destinazione vincolata per legge.

7. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso comprese.

8. Per le spese che per la loro particolare natura hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale e per quelle determinate che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale si tiene conto nella formazione dei bilanci seguenti degli impegni relativi, rispettivamente, al periodo residuale ed al periodo successivo.

Articolo 28

(Art. 16 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Liquidazione della spesa

1. La liquidazione costituisce la fase attraverso la quale, in base

ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.

2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

3. Il regolamento di contabilità può prevedere che le spese relative ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e servizi telefonici siano liquidate e pagate con procedure abbreviate.

4. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio o suo incaricato e corredato da tutti i documenti giustificativi e i riferimenti contabili, è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

5. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.

Articolo 29

(Art. 17 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Ordinazione e pagamento

1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere del comune di provvedere al pagamento delle spese.

2. Il contenuto, le modalità di emissione, di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere dei mandati di pagamento sono disciplinati dal regolamento di contabilità

3. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e dai contratti di somministrazione di cui all'articolo **28** comma 3 anche in

assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento. Il comune emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.

CAPO III

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 30

(Art. 17 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L;
art. 20 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Avanzo di amministrazione

1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale e fondi di ammortamento.

2. L'eventuale avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato:

- a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
- b) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilanci di cui all'articolo **36** comma 1 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;
- d) per il finanziamento di spese di investimento.

3. In sede di previsione di bilancio o nel corso dell'esercizio con deliberazione può essere applicato l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente. Per tali fondi l'impegno delle spese può avvenire solo al momento dell'effettiva disponibilità ovvero dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente. I fondi, contenuti

nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato possono essere immediatamente attivati.

4. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito di quelli passivi.

5. Il regolamento di contabilità può prevedere che il risultato contabile di amministrazione sia disponibile, per i fini di cui al **comma 3**, con l'approvazione da parte dell'organo esecutivo del verbale di chiusura dell'ultimo esercizio chiuso.

6. L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti, in sede di assestamento del bilancio, è subordinato alla verifica della insussistenza di altri mezzi ordinari da destinare al finanziamento di tali spese.

Articolo 31

(Art. 34 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Destinazione avanzo di amministrazione

1. Nel primo anno di applicazione del nuovo modello di bilancio l'avanzo di amministrazione è prioritariamente utilizzato per la riscrittura dei residui passivi perenti.

Articolo 32

(Art. 18 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Disavanzo di amministrazione

1. Approvato il rendiconto dell'anno precedente il consiglio applica immediatamente il disavanzo risultante dal rendiconto medesimo in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e

non disponibili nel risultato contabile di amministrazione, deliberando le conseguenti variazioni di bilancio.

2. È fatto obbligo di provvedere alla copertura del disavanzo con le modalità stabilite dall'articolo **36** comma 3.

Articolo 33

(Art. 21 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Residui attivi

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.

2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata.

3. Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della cassa depositi e prestiti o degli istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri istituti di credito.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo **23** comma 3, le somme iscritte tra le entrate di competenza non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Articolo 34

(Art. 22 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Residui passivi

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.

2. E' vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 27.

3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

CAPO IV

PRINCIPI CONTABILI DI GESTIONE

Articolo 35

(Art. 19 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L;
art. 18 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

1. I comuni possono effettuare spese, ad esclusione di quelle economali, solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e vi è l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

2. Per i lavori, le forniture e le prestazioni cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

3. Nei casi in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in mancanza di impegno contabile o di attestazione della copertura finanziaria, in assenza dei presupposti di urgenza, eccezionalità ed imprevedibilità o in caso di mancata regolarizzazione dell'ordinazione entro i termini stabiliti, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 37 comma 1 lettera f), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la

fornitura o la prestazione. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibile le singole prestazioni.

4. Rimane salva la possibilità di effettuare spese a calcolo, cioè spese correnti di carattere variabile concernenti le ordinarie provviste per prestazioni di servizi o di forniture, previa individuazione dei fondi appositi stanziati nel bilancio di previsione annuale, con le modalità stabilite nel regolamento di contabilità dell'ente.

5. Il responsabile del servizio conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa comunica al terzo interessato l'avvenuto impegno contestualmente all'ordinazione. Fermo restando quanto stabilito **dal comma 1** il terzo interessato in mancanza della comunicazione ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

Articolo 36

(Art. 20 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. I comuni rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente **testo coordinato**.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento interno di contabilità e comunque almeno una volta all'anno, la giunta comunale relaziona al consiglio sullo stato di attuazione dei programmi. Il consiglio sulla base delle risultanze della relazione adotta, non oltre il 30 novembre, apposita deliberazione con la quale sono previste le misure necessarie per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo **37**, comma 1, nonché a ripristinare il pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza o di quella dei residui. I provvedimenti adottati in attuazione a quanto disposto dal presente comma sono allegati al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini indicati dal comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili.

4. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo comporta il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi. Le deliberazioni assunte in violazione al presente comma sono nulle.

Articolo 37

(Art. 21 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo **36** comma 2 o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità i comuni riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive, nonché decreti ingiuntivi, transazioni giudiziarie, lodi arbitrali e relative spese legali;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio di cui all'articolo 45 comma 3 della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni ed il disavanzo derivi da fatto di gestione oggettivamente non valutabile;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità

- e) fatti e provvedimenti ai quali non abbiano concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori, funzionari o dipendenti dell'ente;
- f) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui all'articolo **35** commi 1 e 2 nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo **36** comma 3, il comune può far ricorso a mutui ai sensi della normativa provinciale in materia. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.

Articolo 38

(Art. 22 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, il buon andamento della pubblica amministrazione, nonché la trasparenza dell'azione amministrativa, i comuni applicano il controllo di gestione, secondo i principi stabiliti dal presente **testo coordinato**, dal suo regolamento di attuazione, dallo statuto e da proprie norme regolamentari.

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare in modo costante e continuo lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità/qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell'ente ed è svolto con le forme e le modalità stabilite da norme regolamentari dell'ente.

Articolo 39

(Art. 19 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Utilizzo di entrate a specifica destinazione

1. I comuni possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile.

2. L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente.

3. Il ricorso all'utilizzo di somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento delle spese correnti.

4. I comuni che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo **36** comma 3 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.

5. Gli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974 n. 279 possono disporre l'utilizzo in termini di cassa delle entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, senza i limiti previsti dai commi 1, 2, 3 e 4.

TITOLO IV

SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 40

(Art. 23 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria

1. I comuni hanno un servizio di tesoreria, affidato ad un istituto bancario autorizzato a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385.

2. Se richiesto dal comune, il concessionario del servizio di riscossione dei tributi previsto dalla normativa vigente in materia deve assumere l'esazione delle entrate e il pagamento delle spese, a norma della legge sulla riscossione dei tributi.

Articolo 41

(Art. 24 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Oggetto del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del comune e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.

2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984 n. 720 e successive modificazioni.

3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato al comune e viene gestito dal tesoriere.

Articolo 42

(Art. 25 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Affidamento del servizio di tesoreria

1. L'affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità

2. L'affidamento del servizio viene effettuato sulla base di una convenzione, deliberata dalla giunta comunale, con la quale, in conformità all'apposito capitolato speciale, sono disciplinati gli obblighi dell'istituto, le modalità per lo svolgimento del servizio, nonché le condizioni per la remunerazione delle giacenze e per le anticipazioni di cassa.

3. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

4. L'azienda di credito che funge da capofila in caso di gestione associata del servizio dovrà assumersi, anche per conto delle altre, l'onere di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi e dalla convenzione, nonché le relative responsabilità

Articolo 43

(Art. 26 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Servizio di tesoreria svolto per più enti locali

1. I soggetti incaricati del servizio di tesoreria che gestiscono il servizio per conto di più comuni devono tenere contabilità distinte e separate per ciascuno di essi.

Articolo 44

(Art. 27 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Responsabilità del tesoriere e degli agenti contabili

1. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati al comune. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

2. Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Articolo 45

(Art. 23 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Attività connesse al pagamento delle spese

1. I pagamenti possono aver luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli per i servizi per conto di terzi. A tal fine il comune trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato e le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive.

2. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento il tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento.

3. L'estinzione dei mandati di pagamento da parte del tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'ente, con assunzione di responsabilità da parte del tesoriere, che

risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti del comune che di eventuali terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

4. Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal tesoriere se privo della codifica.

5. Il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell'elenco dei residui sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e consegnato al tesoriere.

6. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. Nella convenzione di tesoreria di cui all'articolo **42 comma 2** saranno regolati i rapporti con l'istituto di credito tesoriere in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni e degli altri mezzi di pagamento utilizzati.

7. Il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica da consegnare all'ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. Su richiesta del comune il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita, nonché la relativa prova documentale.

Articolo 46

(Art. 24 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Gestione informatizzata del servizio di tesoreria

1. Qualora l'organizzazione del comune e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'ente ed il tesoriere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio.

Articolo 47

(Art. 25 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Gestione di titoli e valori

1. I titoli di proprietà del comune, ove consentito dalla legge, sono gestiti dal tesoriere con versamento delle cedole nel conto di tesoreria alle rispettive scadenze.

2. Il tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione.

3. Il regolamento di contabilità del comune definisce le procedure per l'effettuazione dei prelievi e delle restituzioni.

Articolo 48

(Art. 26 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Obblighi del tesoriere

1. Il tesoriere è tenuto, nel corso dell'esercizio, ai seguenti adempimenti:

- a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;
- b) conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge.

2. Le modalità e la periodicità di trasmissione della documentazione di cui al comma 1 sono fissate nella convenzione.

Articolo 49

(Art. 28 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Conto del tesoriere

1. Il tesoriere rende al comune il conto della propria gestione di cassa nei termini previsti del regolamento di contabilità

Articolo 50

(Art. 27 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Allegati al conto del tesoriere

1. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione:

- a) gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi;
- b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
- c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime;
- d) eventuali altri documenti richiesti dalla corte dei conti.

Articolo 51

(Art. 29 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Tesoreria unica

1. Le norme relative al sistema di tesoreria unica si applicano per quanto concerne i comuni della regione autonoma Trentino-Alto Adige esclusivamente ai comuni con popolazione superiore ai

ventimila abitanti, ovvero ai comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti beneficiari di trasferimenti statali, con esclusione dei fondi trasferiti per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni.

TITOLO V

RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

Articolo 52

(Art. 30 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Rendiconto della gestione

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto delle risultanze fornite dalla relazione dell'organo di revisione. Il rendiconto deliberato è inviato al controllo ai sensi e con le modalità previste dagli articoli 51 e 52 della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per i comuni con popolazione superiore a ottomila abitanti e per quelli i cui rendiconti si chiudano in disavanzo ovvero rechino l'indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto è presentato alla sezione enti locali della corte dei conti per il referto di cui all'articolo 13 del decreto legge 22 dicembre 1981 n. 786 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982 n. 51 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3 commi 4 e 7 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 e del consolidamento dei conti pubblici, la sezione enti locali della corte dei conti potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.

5. Il rendiconto può essere trasmesso alla sezione enti locali della corte dei conti anche attraverso procedure informatiche, con modalità e condizioni da definire in appositi protocolli di comunicazione.

6. Sono allegati al rendiconto:

- a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 60;
- b) la relazione dell'organo di revisione;
- c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

Articolo 53

(Art. 31 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Conto del bilancio

1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.

2. Per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa, nonché per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

- a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
- b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare.

3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui.

4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.

5. Al conto del bilancio sono annesse le tabelle dei parametri gestionali con andamento almeno triennale le quali dovranno essere altresì allegare al certificato del rendiconto.

6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilità del comune.

Articolo 54

(Art. 32 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Conto economico

1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio rettificati con gli elementi di cui ai commi 4 e 6 al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio.

2. Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione dei risultati parziali e di quello finale.

3. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. È espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico negativo.

4. Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi:

- a) i risconti passivi ed i ratei attivi;
- b) le variazioni in aumento e in diminuzione delle rimanenze;
- c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;

- d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti;
- e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati;
- f) l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.

5. Costituiscono componenti negativi del conto economico l'acquisto di materie prime e di beni di consumo, la prestazione di servizi, l'utilizzo di beni di terzi, le spese per il personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a carico del comune, gli oneri straordinari compresa la svalutazione dei crediti, le minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori crediti e i minori residui attivi. È espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico positivo.

6. Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici negativi, dai seguenti elementi:

- a) i costi di esercizi futuri, i ratei passivi ed i risconti attivi;
- b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
- c) le quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti;
- d) le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;
- e) l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d'impresa.

7. Il regolamento di contabilità del singolo ente può prevedere la compilazione di conti economici di dettaglio per servizi o centri di costo.

Articolo 55

(Art. 28 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Coefficienti di ammortamento

1. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti:

- a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria al 3%;
- b) strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%;
- c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15%;
- d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;
- e) automezzi, mezzi di movimentazione e motoveicoli al 20%;
- f) altri beni nella misura percentuale stabilita dall'ente nel proprio regolamento di contabilità

Articolo 56

(Art. 33 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Prospetto di conciliazione

1. Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio.

Articolo 57

(Art. 34 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L;
art. 35 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Conto del patrimonio

1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale.

2. Il patrimonio dei comuni è costituito dal complesso di beni e di rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente,

suscettibili di valutazione; attraverso la loro rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

3. I comuni includono nel conto del patrimonio i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.

4. I comuni valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, come segue:

- a) i beni demaniali già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10 sono valutati in misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo; i beni demaniali acquisiti successivamente sono valutati al costo;
- b) i terreni già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10 sono valutati al valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali; per i terreni già acquisiti per i quali non sia possibile attribuire la rendita catastale la valutazione si effettua con le modalità dei beni demaniali già acquisiti dall'ente; per i terreni acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10 si applica il criterio del costo;
- c) i fabbricati già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10 sono valutati al valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali; i fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo;
- d) i mobili sono valutati al costo;
- e) i crediti sono valutati al valore nominale;
- f) i censi, i livelli e le enfiteusi sono valutati in base alla capitalizzazione della rendita al tasso legale;
- g) le rimanenze, i ratei e i risconti sono valutati secondo le norme del codice civile;
- h) i debiti sono valutati al loro valore residuo.

5. I comuni conservano nel loro patrimonio in apposita voce i crediti di dubbia esigibilità fino alla dichiarazione della loro inesigibilità

6. In deroga a quanto previsto **commi 1, 2, 3 e 4** e in fase di prima applicazione degli adempimenti indicati dall'articolo 78:

- a) i beni mobili, acquisiti dall'ente da oltre un quinquennio, ai fini dell'inventariazione possono essere considerati interamente ammortizzati;

b) i beni immobili demaniali e patrimoniali comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10, possono essere valutati sulla base della ricostruzione del costo storico o di ricostruzione del valore del bene opportunamente deprezzato in funzione della vetustà e stato d'uso del bene medesimo.

Articolo 58

(Art. 35 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Conto consolidato

1. Il regolamento di contabilità di ciascun ente può prevedere la compilazione di un conto consolidato per tutte le attività e passività interne ed esterne. Può anche prevedere conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori.

Articolo 59

(Art. 36 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Inventario

1. I comuni provvedono annualmente all'aggiornamento dei loro inventari. Il regolamento interno stabilisce a tale proposito le categorie dei beni non inventariabili in ragione della loro natura di beni mobili di facile consumo o di modico valore.

Articolo 60

(Art. 37 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Relazione al rendiconto della gestione

1. La giunta comunale predispone una relazione illustrativa da allegare al conto consuntivo che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Articolo 61

(Art. 29 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Conto degli agenti contabili interni

1. L'economo, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui all'articolo **44** comma 2 rendono il conto della propria gestione al comune nei termini previsti dal regolamento di contabilità

2. Gli agenti contabili, a denaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:

- a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
- b) la lista per tipologie di beni;
- c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
- d) la documentazione giustificativa della gestione;
- e) i verbali di passaggio di gestione;
- f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;
- g) eventuali altri documenti richiesti dalla corte dei conti.

3. Qualora l'organizzazione del comune lo consenta, i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.

Articolo 62

(Art. 38 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Contabilità economica

1. I comuni, ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione, adottano il sistema di contabilità che più ritengono idoneo per le proprie esigenze.

TITOLO VI

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Articolo 63

(Art. 39 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Organo di revisione economico-finanziaria

1. I comuni eleggono, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti composto da tre membri iscritti nell'albo dei revisori contabili. Nei comuni della provincia autonoma di Bolzano la composizione del collegio dei revisori deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

2. Nei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 1.

Articolo 64

(Art. 40 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Durata dell'incarico

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dall'esecutività della delibera di nomina o dalla data di immediata eseguibilità ed i suoi membri sono rieleggibili una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi.

Articolo 65

(Art. 41 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Cause di cessazione dall'incarico

1. Il revisore è revocabile solo per inadempienza, e in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto. La cessazione dall'incarico avviene per scadenza del mandato, per volontarie dimissioni o per impossibilità sopravvenuta a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento di contabilità di ciascun ente, di durata comunque non inferiore a tre mesi.

Articolo 66

(Art. 42 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Incompatibilità e ineleggibilità

1. La carica di revisore è incompatibile con quella di amministratore o di revisore dei conti di forme associative o di cooperazione intercomunali, di aziende speciali o società di capitali che gestiscono servizi pubblici nel territorio del comune.

2. Si applicano ai revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo del comune.

3. L'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi del comune e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo di controllo, dal segretario e dai dipendenti del comune presso cui deve essere nominato l'organo di revisione.

4. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso il comune o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Articolo 67

(Art. 30 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Funzionamento dell'organo di revisione

1. Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.

2. Il collegio dei revisori o il revisore unico redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

Articolo 68

(Art. 31 commi 1, 2, 3 e 4 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Limiti all'affidamento degli incarichi

1. Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi.

2. Sono rilevanti ai fini del comma 1 anche gli incarichi conferiti dalle forme collaborative intercomunali e dagli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974 n. 279.

3. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968 n. 15, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.

4. I comuni comunicano al tesoriere, al commissariato del governo e alla giunta provinciale i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

Articolo 69

(Art. 43 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Funzioni

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

- a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
- b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati, sulle variazioni di bilancio e sulla proposta di deliberazione di cui all'articolo **37** comma 1. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di legittimità di congruità di coerenza e di attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti.

- Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;
- c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità e degli inventari;
 - d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di ciascun comune e comunque non inferiore a venti giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione;
 - e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
 - f) vigilanza sull'applicazione dei contratti collettivi;
 - g) vigilanza, nei comuni della provincia di Bolzano, sull'applicazione delle norme riguardanti la copertura dei posti previsti dai regolamenti organici secondo la consistenza dei gruppi linguistici ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni e sull'applicazione delle norme concernenti la conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del presidente della repubblica 27 luglio 1976 n. 752 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al comma 1 l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente e può partecipare alle sedute dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre sedute dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente o dai regolamenti interni, alle riunioni della giunta comunale. All'organo di revisione sono inoltre trasmesse, da parte del responsabile del

servizio finanziario, le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere contenenti impegni di spesa.

3. L'organo di revisione, con il consenso dell'amministrazione, può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità e con oneri a proprio carico, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 63 comma 1.

Articolo 70

(Art. 32 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Responsabilità

1. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Articolo 71

(Art. 44 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L;
art. 31 comma 5 DPGR 27 ottobre 1999 n.8/L)

Compenso dei revisori

1. Il compenso per i revisori è stabilito nelle deliberazioni di nomina, in misura non superiore a quella che è determinata sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con deliberazione della giunta regionale, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative dei comuni su scala provinciale.

2. La deliberazione di cui al comma precedente fissa il compenso ai revisori tenendo conto delle mansioni affidate ai revisori stessi e della dimensione demografica dell'ente. A tal fine raggruppa il tipo di mansioni per categorie nell'ambito di ogni classe demografica.

3. In sede di prima applicazione, fermo restando quanto stabilito **dai commi 1 e 2**, il compenso massimo attribuibile ai componenti il collegio dei revisori dei conti od al revisore unico è quello previsto dalla tabella allegata al D.P.G.R. 31 luglio 1996, n. 10/L. Continuano ad applicarsi gli articoli da 2 a 10 del regolamento sul trattamento economico dei revisori dei conti dei comuni approvato con D.P.G.R. 20 maggio 1993, n. 7/L.

Articolo 72

(Art. 45 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Norma di rinvio

1. L'assemblea del consorzio o il consiglio dell'unione applicano per quanto riguarda la nomina, i requisiti e le incompatibilità dei revisori dei conti le disposizioni del presente titolo, avuto riferimento per quanto riguarda il numero dei componenti dell'organo di revisione contabile alle disposizioni contenute nello statuto.

2. Le stesse norme si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni.

Articolo 73

(Art. 46 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Deroghe

1. Le disposizioni previste dagli articoli **63**, **64** e **65** non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 74

(Art. 47 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L
art. 4 DPGR 28 dicembre 1999 n. 10/L)

Termini per l'adozione e l'adeguamento del regolamento di contabilità

1. I consigli comunali deliberano il regolamento di contabilità dell'ente entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1.

2. I comuni adeguano i regolamenti ai principi e alle disposizioni recate dal **presente testo coordinato** entro il termine fissato dalla deliberazione della giunta regionale prevista dall'articolo **80**.

3. *Entro il 30 settembre 2000 i comuni adeguano il proprio regolamento di contabilità alle disposizioni del nuovo ordinamento contabile e finanziario previste dal **presente testo coordinato**.*

4. *Gli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974 n. 279 deliberano il regolamento di contabilità entro il termine previsto dal comma **3**.*

Articolo 75

(Art. 38 D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L)

Disposizioni derogabili

1. Le norme previste dall'articolo **23** commi 2, 3, 4, dall'articolo **24** commi 1 e 2, dall'articolo **28**, dall'articolo **29** comma 3, dall'articolo **45** commi 3, 5, 6, 7, e dagli articoli **46**, **48** e **67** non si applicano qualora il regolamento di contabilità del comune rechi una differente disciplina.

Articolo 76¹

(Art. 48 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Modulistica

1. Il presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta regionale approva:

- a) i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri riepilogativi;
- b) il sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa;
- c) i modelli relativi al bilancio pluriennale;
- d) i modelli relativi al conto del tesoriere;
- e) i modelli relativi al conto del bilancio ivi compresa la tabella dei parametri gestionali;
- f) i modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione;
- g) i modelli relativi al conto del patrimonio;
- h) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili;
- i) lo schema relativo alla relazione previsionale e programmatica.

Articolo 77

(Art. 36 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Competenza delle giunte provinciali in materia di documentazione contabile

1. Le giunte provinciali di Trento e di Bolzano nell'esercizio della competenza in materia di finanza locale possono individuare la denominazione e la numerazione delle risorse del bilancio di previsione al fine dell'acquisizione di informazioni e di dati omogenei.

¹ I modelli sono stati approvati con DPGR 24 gennaio 2000, n. 1/L pubblicato sul supplemento n. 1 al B.U. n. 11 del 14.3.2000.

2. Per garantire l'omogeneità delle classificazioni di entrata e di spesa nei bilanci di previsione degli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974 n. 279 relative alle funzioni anche delegate e consentire il controllo sulla destinazione dei fondi assegnati, le giunte provinciali di Trento e di Bolzano possono approvare un piano dei conti che integri il modello del bilancio di previsione approvato ai sensi dell'articolo **76**.

Articolo 78

(Art. 49 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L;
art. 1 DPGR 28 dicembre 1999 n. 10/L)

Completamento inventari

1. I comuni provvedono al completamento degli inventari e alla ricostruzione degli stati patrimoniali entro il termine fissato dalla deliberazione della giunta regionale prevista dall'articolo **80**.

2. *Gli enti locali provvedono al completamento degli inventari e alla ricostruzione degli stati patrimoniali entro il 30 giugno 2000.*

Articolo 79

(Art. 50 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Accertamento debiti pregressi fuori bilancio

1. I comuni provvedono, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10, all'accertamento dei debiti fuori bilancio esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni e, con deliberazione dei rispettivi organi consiliari, provvedono al relativo riconoscimento.

2. Il riconoscimento del debito può avvenire solo ove le forniture, opere e prestazioni siano state eseguite per l'espletamento

di pubbliche funzioni e servizi di competenza del comune, e deve essere, per ciascun debito, motivato nell'atto deliberativo di cui al comma 1.

3. Con la deliberazione suddetta il consiglio indica i mezzi di copertura della spesa, tra quelli individuati dall'articolo **36** comma 3 ed impegna in bilancio i fondi necessari.

Articolo 80

(Art. 51 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L;
art. 2 DPGR 28 dicembre 1999 n.10/L)

Regolamento regionale e tempi di applicazione del nuovo sistema di contabilità

1. Sono disciplinate, in ogni caso, con regolamento regionale le seguenti materie: le attribuzioni del servizio finanziario dell'ente, le competenze degli organi in materia di bilanci, le fasi dell'entrata e della spesa, l'esercizio delle attività connesse alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, le regole operative connesse alla rilevazione e dimostrazione del risultato di gestione, le norme di applicazione dei principi in materia di rendiconto della gestione, di tesoreria e di controllo di gestione, di ricorso all'indebitamento nonché la disciplina dell'attività di revisione economico-finanziaria.

2. Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, è autorizzato a definire i tempi di applicazione del nuovo sistema di contabilità dei comuni previsto dal presente **testo coordinato**.

3. Sino alla approvazione della disciplina organica dell'ordinamento finanziario e contabile e alla decorrenza dei termini di applicazione definiti ai sensi del comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal DPGR 27 febbraio 1995 n. 4/L.

4. *Il nuovo sistema di contabilità previsto **dal presente testo coordinato** si applica, fatta salva la facoltà di anticipazione, a partire dall'esercizio finanziario 2001.*

5. *Le disposizioni contenute nel Titolo VI in materia di revisione economico – finanziaria del **presente testo coordinato** trovano applicazione a partire **dal 29 marzo 2000**.*

6. *Le disposizioni previste dagli articoli **54, 56 e 57 commi 1, 2,***

3, 4 e 5 si applicano, fatta salva la facoltà di anticipazione, con la seguente modalità:

- anno 2002 per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;
- anno 2003 per i comuni con popolazione da 5.000 a 30.000 abitanti;
- anno 2004 per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

7. Ai fini di cui al comma **6** per gli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974 n. 279 vale l'anno fissato per il comune di maggiore dimensione demografica facente parte dell'ente.

Articolo 81

(Art. 52 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L;
art. 37 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Ambito di applicazione

1. Le norme del presente testo **coordinato**, nonché della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili, si applicano alle forme collaborative intercomunali previste dal capo IX della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni ed agli enti già istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974 n. 279 intendendosi sostituiti agli organi comunali quelli competenti secondo i rispettivi ordinamenti.

2. Negli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974 n. 279 non si applicano le disposizioni previste dall'articolo **17** commi 4 e 5. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore dei conti secondo le norme previste dal titolo **VI del presente testo coordinato**.